

(N. 608)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 SETTEMBRE 1949

Modifiche ai ruoli organici del personale di gruppo C e subalterno dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

ONOREVOLI SENATORI. — Le esigenze del funzionamento dei servizi di polizia amministrativa e di archivio negli Uffici centrali e provinciali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno da tempo posto in rilievo la necessità di un aumento del personale del gruppo dell'Amministrazione suddetta e di un più razionale ordinamento del personale stesso nei vari gradi.

Gli accresciuti servizi di pubblica sicurezza pongono, infatti, la necessità di un maggior numero di personale anche di gruppo C, laddove attualmente la limitata disponibilità di tale personale non consente il soddisfacimento delle numerose e fondate richieste dei Prefetti e dei Questori, rendendo necessario di sopperire alle esigenze dei relativi servizi con impiego di agenti di pubblica sicurezza. Siffatta situazione non può, peraltro, essere ulteriormente protratta, urgendo restituire

gli agenti suddetti ai normali servizi di istituto, attualmente particolarmente onerosi, e tali da non consentire l'assegnazione ad altri compiti del relativo personale.

Attualmente il personale del gruppo C dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è suddiviso in due ruoli: quello degli impiegati di polizia, istituito con regio decreto 5 aprile 1925, n. 441, cui compito è di coadiuvare i funzionari di pubblica sicurezza nella trattazione degli affari di polizia amministrativa, e quello degli impiegati d'ordine di pubblica sicurezza, adibito ai servizi di archivio; i due ruoli contano rispettivamente 542 e 1352 unità, suddivise per gli impiegati di polizia, nei gradi dall'11° al 9° e per gli impiegati d'ordine nei gradi dal 13° al 9°.

L'attuale situazione dei due ruoli, con una assai limitata disponibilità di personale di grado 9° (32 per gli impiegati di polizia e

73 per quelli d'ordine) non consente nemmeno di assegnare, come si rende necessario, un archivista capo alla direzione dei servizi di archivio di ciascuna Questura e della Direzione generale di pubblica sicurezza e di destinare ad ogni Questura un impiegato di polizia di 1^a classe, che coadiuvi il funzionario dirigente la Divisione di polizia amministrativa, sgravandolo di parte delle incombenze burocratiche, che in atto assorbono in modo notevole la sua attività.

D'altra parte, vivissime sono le premure del personale interessato, perchè sia assicurato un qualche miglioramento delle relative carriere; e tale aspirazione non può non apparire fondata, ove si consideri che, allo stato, sia gli impiegati di polizia di 3^a classe, sia gli archivisti debbono, per mancanza di posti, permanere nei gradi più bassi periodi che di fatto raggiungono minimi aggirantisi sui 15 anni.

A tali criteri si ispira l'unito disegno di legge, col quale, attraverso opportune variazioni all'attuale composizione numerica delle tabelle organiche del suddetto personale di gruppo C, contenute peraltro entro ristrettissimi limiti, viene attuato un miglioramento nelle disponibilità complessive del personale di ciascun ruolo ed una più razionale distribuzione dei posti nei singoli gradi.

In complesso, il ruolo degli impiegati di polizia viene aumentato di 18 unità, di cui 13 nel grado 9^o e 5 nel 10^o, mentre quello degli impiegati d'ordine viene maggiorato di 58 posti dei quali 17 per il grado 9^o, 11 per il grado 10^o e 10 per ciascuno dei gradi 11^o, 12^o e 13^o.

In relazione agli aumenti apportati è da tener presente che il personale suddetto, oltre

ai servizi della Direzione generale di pubblica sicurezza e delle Questure, deve soddisfare le esigenze di ben 202 Commissariati di pubblica sicurezza, e deve, inoltre, provvedere per il disimpegno delle accresciute esigenze per i servizi di polizia ferroviaria, stradale, ecc., già assolti dalle disciolte milizie speciali.

In considerazione, inoltre, delle particolari esigenze connesse con l'attuale situazione dei servizi, viene previsto, in via transitoria l'aumento rispettivamente di 12 e 10 unità in soprannumero nel grado 9^o dei due ruoli suddetti, da riassorbire con un terzo delle vacanze che si verificheranno dal 1^o gennaio 1951.

Il provvedimento prevede, altresì, l'istituzione della qualifica di usciere capo di Questura. Invero l'Amministrazione della pubblica sicurezza è fra le poche in cui il personale subalterno non ha possibilità di alcun svolgimento di carriera, essendo attualmente prevista la sola qualifica di usciere di Questura; il che, oltre ad essere motivo di malcontento da parte del personale interessato, è causa di difficoltà per lo svolgimento dei servizi nelle sedi provinciali, ove occorre venga assegnato almeno un usciere capo col compito di vigilare e coordinare il personale subalterno. Pertanto, mentre viene conservato inalterato il numero complessivo di 542 unità in tale ruolo, vengono istituiti 90 posti di usciere capo e, correlativamente, ridotti di egual numero quelli di usciere.

Il maggiore onere derivante dal provvedimento, com'è previsto all'articolo 3, troverà compenso in corrispondenti diminuzioni delle assegnazioni stabilite per il capitolo 54 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio 1949-50.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I ruoli organici del personale di gruppo « C » dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvati con regio decreto 24 settembre 1931, n. 1234, sono sostituiti dai seguenti:

IMPIEGATI DI POLIZIA

Gruppo C

Grado	Numero dei posti
IX. Impiegati di polizia di 1 ^a classe	95 (1)
X. Impiegati di polizia di 2 ^a classe	290
XI. Impiegati di polizia di 3 ^a classe	175
	<hr/>
	560

(1) Oltre 12 posti in soprannumero da riassorbire con un terzo delle vacanze che, nel grado, si verificheranno a partire dal 1° gennaio 1951.

IMPIEGATI D'ORDINE DI PUBBLICA SICUREZZA

Gruppo C

Grado	Numero dei posti
IX. Archivisti capo di pubblica sicurezza.	90 (1)
X. Primi archivisti di pubblica sicurezza	230
XI. Archivisti di pubblica sicurezza	350
XII. Applicati di pubblica sicurezza	610
XIII. Allievi d'ordine di pubblica sicurezza	130
	<hr/>
	1410

(1) Oltre 10 posti in soprannumero da riassorbire con un terzo delle vacanze che, nel grado, si verificheranno a partire dal 1° gennaio 1951.

Art. 2.

Il ruolo organico del personale subalterno di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 24 settembre 1931, n. 1234, è sostituito dal seguente:

Usciere capo	N. 90
Usciere	» 452
	<hr/>
	542

I posti di usciere capo saranno conferiti per anzianità congiunta al merito, su designazione del Consiglio d'amministrazione del personale subalterno di pubblica sicurezza, agli uscieri che abbiano dimostrato idoneità, diligenza, e buona condotta.

Agli uscieri capi ed uscieri di questura è attribuito il trattamento economico di cui alla seguente tabella, che sostituisce la tabella n. 6 dell'allegato II alla legge 12 aprile 1949, n. 149, per quanto concerne il personale subalterno della pubblica sicurezza.

PUBBLICA SICUREZZA	S t i p e n d i					Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	
Usciere capo di questura	152.000	156.000	161.000	—	—	4
Usciere di questura	133.000	138.000	140.000	144.000	148.000	4

Art. 3.

Il maggiore onere derivante dal provvedimento di variazione di organico del suddetto personale troverà compenso in corrispondenti diminuzioni delle assegnazioni stabilite per il Capitolo 54 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1949-1950.